

successivamente instaurato presso il medesimo Tribunale un giudizio di divisione relativo ai beni eseguiti.

Affermava poi che, in data 12/04/2018, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ravenna, aveva emanato un'ordinanza, con la quale dichiarava l'estinzione per mancata riassunzione del procedimento esecutivo immobiliare, promosso nei confronti di [REDACTED]

Affermava ancora che Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva proposto istanza di revoca/modifica del provvedimento di estinzione, adducendo la mancata comunicazione dell'ordinanza in questione.

Affermava inoltre che il Giudice dell'Esecuzione aveva riqualificato l'istanza promossa da parte opposta, come richiesta di correzione di errore materiale, pronunciando in data 27/01/2021 ordinanza con cui dichiarava, in luogo dell'estinzione della procedura esecutiva, la sua sospensione.

Affermava, da ultimo, che il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di correzione esperita dal ricorrente, assegnando termine di sessanta giorni per l'eventuale introduzione della causa di merito. Eccepeva, in questa sede, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto diversi profili:

- 1) **Vizio di extrapetizione**, per avere disposto il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza, correzioni non richieste o indicate dalla società creditrice procedente.
- 2) **Difetto di forma**, posto che l'ordinanza di estinzione avrebbe dovuto essere impugnata nelle forme del reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza.
- 3) **Violazione del contraddittorio**, avuto riguardo al fatto che il provvedimento di correzione era stato adottato *inaudita altera parte*.
- 4) **Carenza di motivazione**, per avere disposto il GE, con il provvedimento impugnato, la sospensione di una procedura esecutiva già sospesa, in attesa della definizione del giudizio endoesecutivo di divisione dei beni.

Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarasse l'illegittimità dell'ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dal giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ravenna, e del relativo provvedimento come corretto, ripristinando l'ordinanza di estinzione del procedimento originariamente emessa e, per l'effetto, procedendo all'annullamento/revoca del provvedimento impugnato.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito.

In particolare, affermava che per la fase di merito successiva all'opposizione contro gli atti esecutivi, relativamente ai singoli atti dell'esecuzione, è inderogabilmente competente il Giudice dell'Esecuzione presso il quale è incardinato il procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 comma 2° e 618 *bis* c.p.c.

Nel merito, affermava la legittimità del provvedimento impugnato per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e chiedeva, pertanto, la reiezione delle domande avversarie.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 17/12/2021 e del 10/01/2022.

Venivano acquisiti i documenti delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di parte convenuta inerente un'asserita incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, e la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna, osserva il Tribunale che tale l'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Sul punto osserva il Tribunale che la norma di riferimento deve essere rinvenuta nel combinato disposto degli artt. 618 comma 2°, e 618 *bis* c.p.c., come novellati dalla Legge N°52/2006.

Tale referente normativo stabilisce positivamente che, nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi che involgono materie di lavoro e previdenziali, l'eventuale instaurazione del giudizio di merito, all'esito della fase introduttiva e sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, soggiace alle forme previste per il rito lavoristico, secondo in quanto applicabili.

Ne consegue che, ferma restante la competenza funzionale del Giudice del Lavoro per le materie sopra indicate, quando l'esecuzione sia già iniziata, il foro territorialmente competente per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena deve ritenersi *ex necesse* quello in cui è stata radicata la procedura esecutiva da cui promana l'atto impugnato, ossia il Tribunale di Ravenna.

Sul punto osserva il Tribunale che, sulla scorta dei principi generali del diritto processuale civile, la scelta del foro territorialmente competente spetta all'attore, il quale deve però **“provare gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto”** (C 93/700), in considerazione del *petitum* rivendicato e del contenuto della domanda giudiziale.

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale, che il criterio discrezionale adottato da parte attrice, la quale ha radicato il giudizio di merito nel luogo di formazione del titolo esecutivo, ossia il Tribunale di Bologna, appare inconferente, posto che non intrattiene alcun nesso funzionale con la procedura esecutiva da cui discende l'atto oggetto di impugnazione.

Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro e la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Lavoro.

Le spese vengono compensate tra le parti stante la novità e complessità della questione in merito.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro e la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro. Compensa tra le parti le spese del giudizio, assegnando termine di legge per la riassunzione della causa, davanti al Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Lavoro.

Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.

Bologna 10-01-2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini